MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **6 Novembre 2019** presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Rag. Giorgio Di Pilato della Divisone VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si è svolta una riunione, formalmente convocata, per l'espletamento dell'esame congiunto, ex art. 24 del D. Lgs. n. 148/2015, chiesto della Società AQUILANTI SPA, finalizzato alla stipula dell'accordo per CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b, del D. LGS 148/2015.

Hanno partecipato:

- Per AQUILANTI SPA: Bruno Barghini, Stefano Albrizio, Armando Cappuccio e Saverio Schiavone.
- FILCAMS CGIL: Donatella Ajala con delega agli atti;
- FISASCAT CISL: Marco Demurtas e Aldo Pascucci;
- UILTuCS: Antonio Vargiu ed Elvira Fatiganti.

Sono altresì presenti le RSA nelle persone di: Michela Delle Monache, Alessandro Stefanoni.

PREMESSO CHE

La Soc. AQUILANTI SPA, con sede legale in Viterbo, ed unità produttive ed uffici dislocati presso le Regioni: Lazio (n. 99 unità lavorative), Umbria (n.13 unità lav.) e Toscana (n.19 unità lav.), opera nel settore distribuzione dei prodotti termoidraulici ed arredo bagno. La Società ad oggi occupa complessivamente n. 131 (di cui 1 lavoratore con contratto a termine) unità lavorative alle quali applica il CCNL "Confcommercio".

- Con nota del 23 Agosto 2019 la Società ha presentato a questo Ministero istanza di esame congiunto ex art. 24 D. Lgs. N. 148/2015, finalizzato al ricorso alla CIGS per crisi aziendale e, pertanto, le Parti sono state convocate in data 10 settembre 2019 conclusasi con un verbale di rinvio concordato alla data odierna.
- Le sedi per le quali non viene formulata richiesta di C.I.G.S. sono quelle di Civita Castellana (VT) e Follonica (GR).
- **Nel corso della presente riunione il legale rappresentante dell'azienda ha dichiarato quanto segue:**
- Le ragioni per chiedere la concessione di un periodo di ammortizzatore sociale sono da rivenire nella grave crisi in cui la Società versa, crisi che ha iniziato a registrarsi sin dal 2018 e che ha costretto Aquilanti a presentare, in data 26 Febbraio 2019 domanda di concordato preventivo, innanzi al Tribunale di Viterbo, ricorso ex art. 161, sesto comma, L. Fall. finalizzato ad ottenere la concessione del termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale; termine concesso con decreto del 22 marzo 2019 (e successivamente prorogato con provvedimento del 25 Giugno 2019) con il quale è stato, altresì, designato quale Commissario Giudiziale il Prof. Avv. Giovanni Angelo Cabras.
- Un forte disallineamento delle dinamiche tra incassi e pagamenti, in particolare un crescente e assai significativo ritardo nelle tempistiche dei pagamenti da parte dei principali clienti;
- L'elevato indebitamento nei confronti delle Banche;

- La crescente competizione nel mercato on line, come per ogni settore merceologico, anche il mondo ITS e arredo bagno subiscono la concorrenza del mercato delle vendite via Web.

PIANO/ PROGRAMMA DI RISANAMENTO:

1. A fronte della situazione sopra delineatasi, la Società ha prontamente avviato numerosi cantieri di lavoro volti al rilancio dell'attività aziendale;
2. Si rende dunque indispensabile avviare un importante processo riorganizzativo interno, volto da un lato a ridimensionare quelle filiali che non riuscivano e non riescono tuttora, per le mutate esigenze del mercato, a non essere più competitive concentrando le attività solo presso alcuni di esse e altresì distribuendo il relativo personale, dall'altro lato a chiudere quelle unità produttive in relazione alle quali nessuna possibilità di risanamento era ed è prevedibile, così da evitare un ulteriore aggravio dei costi e ricadute sull'intera platea di lavoratori. Quindi il ricorso allo strumento della C.I.G.S. (nel corso della procedura di concordato) è, dunque, necessario anche al fine di scongiurare ricadute occupazionali che coinvolgerebbero l'intera forza lavoro.
3. **All'esito del confronto odierno le Parti hanno convenuto sulla opportunità di ricorrere alla CIGS per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 21 c.1 lett b) del D. Lgs. N. 148/2015, tenuto conto di quanto indicato nel DM n. 94033/2016, quale strumento più idoneo al fine di accompagnare il processo di risanamento dell'attività aziendale, assicurando nel contempo una misura di sostegno al reddito dei lavoratori, finalizzando l'intervento alla salvaguardia dei livelli occupazionali.**

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

1. La società presenterà istanza di CIGS per Crisi Aziendale, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera b) e comma 3 dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 148/2015 tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del DM 94033/2016.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.148/2015, le Parti dichiarano che, in considerazione dell'attuale situazione aziendale, non è possibile fare ricorso al Contratto di Solidarietà ex art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2015.
3. **La CIGS sarà richiesta in favore di un numero massimo di 112 (su 131 maestranze in forza) unità lavorative occupate presso le sedi suindicate.**
4. **La CIGS verrà richiesta a far data dal 2 Gennaio 2020 per la durata di 12 mesi.**
5. Saranno, quindi, sospesi quasi tutti i lavoratori in forza e, sulla base delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative connesse al Piano nonché in considerazione dei profili professionali e dell'andamento dei lavori, se ne potrà valutare una sospensione graduale.
6. I lavoratori saranno sospesi con una riduzione oraria media pari al 45% su base mensile, percentuale che potrà raggiungere, per esigenze tecnico organizzative della Società, picchi del 60% (nei limiti di legge e nel rispetto della circolare del Ministero del lavoro 16/2017) e sempre nel rispetto della precitata riduzione oraria.
7. Stante le esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali connesse all'attuale situazione ed al risanamento, saranno effettuati appositi confronti in sede aziendale con le OOSS – per verificare la possibilità di convenire meccanismi di rotazione nel rispetto della fungibilità delle mansioni e delle

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

professionalità del personale coinvolto nonché delle necessità di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza.

La società anticiperà il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto di aver concluso, con accordo, la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 della D.Lgs 148/2015.

Il Ministero del Lavoro dichiara esperita, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale ex art. 24 D. Lgs. N. 148/2015.

Questo Ufficio, esperita l'attività di mediazione trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e della formazione per l'espletamento della fase istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Soc. AQUILANTI SPA

OO.SS.

RSA

Verbale di accordo aziendale
relativo al periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria

Oggi, 6 novembre 2019, sono presenti per Aquilanti S.p.A. ("**Aquilanti**" o la "**Società**") i Sigg.ri Stefano Albrizio e Armando Cappuccio nonché il Sig. Bruno Barghini CdL, per FILCAMS CGIL FISASCAT CISL e UILTUCS sono presenti Donatella Ajala (FILCAMS territoriale con delega nazionale), Marco Demurtas FISASCAT nazionale e Antonio Vargiu UILTUCS nazionale con una delegazione di OO.SS. territoriali e RSA, Michela Delle Monache e Alessandro Stefanoni, Elvira Fatiganti, Aldo Pascucci.

Aquilanti/Società, le RSA/OO.SS. nazionali e territoriali congiuntamente definite le Parti.

Premesso che:

a) Aquilanti, in data 23 agosto 2019, ha inoltrato - così avviando la prescritta procedura di legge - alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, nonché al Ministero del Lavoro, comunicazione e contestuale domanda di esame congiunto ex art. 24 D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 (la "**Comunicazione CIGS**"), al fine di rendere nota la propria intenzione di voler accedere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ("**CIGS**") per il periodo di 12 mesi ("**Periodo di CIGS**");

b) Le Parti, nelle more della procedura avviata a seguito della Comunicazione CIGS e successivamente alla prima riunione di esame congiunto del 10 settembre u.s., intendono oggi formalizzare, tramite il presente accordo aziendale, alcuni termini volti a regolare alcuni aspetti che potrebbero emergere durante il Periodo di CIGS. Resta inteso che quanto segue ha validità esclusivamente in relazione al Periodo di CIGS.

c) Resta, altresì, inteso che l'efficacia del presente accordo aziendale è subordinata alla concessione della CIGS per il Periodo di CIGS, dovendosi intendere la Società libera da qualsivoglia impegno assunto ai sensi del presente accordo, nell'eventualità in cui tale condizione non si avverasse.

Ciò premesso e dovendosi intendere le premesse che precedono parte integrante del presente accordo, come da intese intercorse, la Società si impegna:

(i) a limitare, per i primi 6 mesi di Periodo di CIGS, le soglie di riduzione orario come indicate nella nota integrativa del 30 ottobre 2019 nelle percentuali massime del: **a)** 50% per l'Unità Produttiva di Viterbo; **b)** del 40% per l'Unità Produttiva di Roma; **c)** del 30% per le Unità Produttive di Civitavecchia, Orbetello, Orvieto, Barberino/Poggibonsi e Rieti. La Società si impegna ad applicare le percentuali anzidette anche nei residui 6 mesi di Periodo di CIGS. Laddove, tuttavia, si ravvisasse la necessità, in relazione alla seconda metà del Periodo di CIGS, la Società si riserva la facoltà di incrementare le soglie anzidette nei limiti di quanto concesso con decreto ministeriale. In caso di dimissioni o di cessazione dei rapporti intervenuti durante il Periodo di CIGS dette percentuali saranno ridotte proporzionalmente.

Su richiesta di una delle Parti saranno effettuate verifiche sull'andamento della CIGS. In particolare, un mese prima della fine del semestre del Periodo di CIGS le Parti si

incontreranno per un confronto sulle prospettive aziendali ed in merito all'utilizzo della CIGS nel secondo semestre del Periodo di CIGS.

(ii) per tutto il Periodo di CIGS (o per il diverso periodo di CIGS eventualmente concesso), nell'eventualità in cui la stessa necessitasse di figure lavorative dotate di particolari competenze non reperibili in organico, a preventivamente informare le rappresentanze sindacali territoriali unitamente alle RSA dell'intenzione di avvalersi di detta/dette figura/e. L'informativa anzidetta varrà anche quale invito alle rappresentanze sindacali anzidette ad avviare un confronto congiunto sulla decisione aziendale.

Resta inteso che, a fronte della ricezione della comunicazione da parte della Società, le rappresentanze sindacali territoriali nonché le RSA si impegnano sin da ora a rendersi disponibili ad effettuare tale confronto al più tardi nei 7 giorni successivi a detta comunicazione.

Aquilanti S.p.A.

RSA/OO.SS.